

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 19 dicembre 1995

riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresen-
tanze diplomatiche e consolari

(95/553/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSI-
GLIO,

risolti a proseguire la costruzione di un'Unione sempre
più vicina ai cittadini,

tenendo conto del concetto di cittadinanza dell'Unione
creata dal trattato sull'Unione europea, concetto differente
da quello della cittadinanza nazionale al quale non si
sostituisce in alcuna maniera,

desiderando assolvere l'obbligo previsto dall'articolo 8C
del trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che detto sistema comune di tutela raffor-
zerà la percezione dell'identità dell'Unione nei paesi terzi,

essendo consapevoli che l'attuazione di un sistema
comune di tutela dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi
rafforzerà anche la percezione della solidarietà europea da
parte dei cittadini interessati,

DECIDONO :

Articolo 1

I cittadini dell'Unione europea beneficiano della tutela
consolare presso qualsiasi rappresentanza diplomatica o
consolare di uno Stato membro se nel territorio in cui si
trovano non vi è

- né rappresentanza permanente accessibile,
- né console onorario accessibile e competente

del loro Stato membro o di un altro Stato che lo rappre-
senti in modo permanente.

Articolo 2

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari interpel-
late danno seguito alla domanda di tutela dell'interessato
purché venga stabilito che questi possiede la cittadinanza
di uno Stato membro dell'Unione, mediante la presenta-
zione di un passaporto o di un documento d'identità.

2. In caso di perdita o di furto dei documenti può
essere ammessa qualsiasi altra prova di cittadinanza, se
necessario previa verifica presso le autorità centrali dello
Stato membro di cui l'interessato afferma avere la cittadi-
nanza, o presso la più vicina rappresentanza diplomatica o
consolare di tale Stato.

Articolo 3

Le rappresentanze diplomatiche e consolari che accor-
dano la tutela trattano il richiedente alla stregua dei citta-
dini dello Stato membro che esse rappresentano.

Articolo 4

Fatto salvo l'articolo 1, le rappresentanze diplomatiche e
consolari possono convenire disposizioni pratiche che
consentano la gestione efficace delle domande di tutela.

Articolo 5

1. La tutela di cui all'articolo 1 comprende :

- a) l'assistenza in caso di decesso ;
- b) l'assistenza in caso di incidente o malattia grave ;
- c) l'assistenza in caso di arresto o di detenzione ;
- d) l'assistenza alle vittime di atti di violenza ;
- e) l'aiuto ed il rimpatrio dei cittadini dell'Unione in difficoltà.

2. Inoltre, sempreché siano competenti, le rappresentanze diplomatiche o gli agenti consolari degli Stati membri in servizio in uno Stato terzo possono venire in aiuto anche in altri casi al cittadino dell'Unione che lo richieda.

Articolo 6

1. Nonostante quanto previsto dall'articolo 3 e salvo in caso di estrema urgenza, non può essere concesso alcun anticipo o aiuto pecuniario né può essere sostenuta alcuna spesa a favore di un cittadino dell'Unione senza l'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla missione diplomatica più vicina.

2. Salvo esplicita rinuncia delle autorità dello Stato membro di cui il richiedente ha la cittadinanza, questi deve impegnarsi a rimborsare l'intero anticipo o aiuto pecuniario nonché le spese sostenute e, eventualmente, una tassa consolare notificata dalle autorità competenti.

3. L'impegno di rimborso è iscritto in un documento che obbliga il richiedente in difficoltà a rimborsare al governo dello Stato membro di cui ha la cittadinanza le spese sostenute per suo conto o l'importo di denaro che gli è stato versato, maggiorati delle eventuali tasse.

4. Il governo dello Stato membro di cui il richiedente ha la cittadinanza rimborsa tutte le spese su richiesta del governo dello Stato membro che fornisce l'assistenza.

5. I formulari comuni da utilizzare per l'impegno di rimborso figurano negli allegati I e II.

Articolo 7

Cinque anni dopo la sua entrata in vigore, la presente decisione è riveduta alla luce dell'esperienza acquisita e dell'obiettivo dell'articolo 8 C del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore quando tutti gli Stati membri hanno notificato al segretariato generale del Consiglio il completamento delle procedure richieste dal loro ordinamento giuridico per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

ALLEGATO I

FORMULARIO COMUNE D'IMPEGNO DI RIMBORSO (ANTICIPI PECUNIARI)

Io, (Sig./Sig.ra/Sig.na) (cognome e nome per intero e in stampatello)

.....
titolare del passaporto n. rilasciato a

riconosco con la presente di aver ricevuto dall'Ambasciata/dal Consolato di

..... a

la somma di

a titolo di anticipo per

..... (incluso il diritto consolare se del caso)

e mi impegno a rimborsare su richiesta al Ministero degli Affari esteri/al Governo

.....
conformemente alla legislazione di tale paese, l'equivalente della suddetta somma in (valuta) al tasso di cambio in vigore il giorno in cui è stato versato l'anticipo.

Il mio indirizzo (*) (in stampatello) (paese)

è:

.....

.....

.....

DATA FIRMA

.....
(*) Se non ha un indirizzo fisso, voglia indicare l'indirizzo di una persona da contattare.

ALLEGATO II

FORMULARIO COMUNE D'IMPEGNO DI RIMBORSO (RIMPATRIO)

Io, (Sig./Sig.ra/Sig.na) (cognome e nome per intero e in stampatello)

nato (a) a (città) in (paese)

il (data)

titolare del passaporto n. rilasciato a

il e della carta d'identità n.

mi impegno con la presente a rimborsare su richiesta al Governo di

conformemente alla legislazione di tale paese, l'equivalente di tutte le somme pagate per me o anticipatemi dall'agente consolare del Governo di

..... a

e connesse con il rimpatrio mio e dei familiari che mi accompagnano a/in

nonché a pagare tutti i diritti consolari applicabili per quanto riguarda detto rimpatrio.

Tali somme includono:

i. (*) Spese di viaggio

Indennità di sussistenza in viaggio

Spese varie

MENO il mio contributo

DIRITTI CONSOLARI:

Diritti di rimpatrio

Diritti di assistenza

Diritti di passaporto/urgenza

(... ore a l'ora)

ii. (**) Tutte le somme pagate per me e connesse con il rimpatrio mio e dei familiari che mi accompagnano, che non possono essere determinate al momento in cui firmo il presente impegno di rimborso.

So che non potrò disporre normalmente di un passaporto fintantoché il mio debito non sarà stato rimborsato integralmente.

Il mio indirizzo (***) in (in stampatello maiuscolo) (paese)

è:

DATA FIRMA

(*) Sopprimere se del caso; l'agente consolare e il richiedente devono siglare a margine ogni soppressione.

(**) Sopprimere se del caso; l'agente consolare e il richiedente devono siglare a margine ogni soppressione.

(***) Se non ha un indirizzo fisso, voglia indicare l'indirizzo di una persona da contattare.